Segnalazione illegittima alla Centrale rischi: tutela d'urgenza e risarcimento del danno

di Roberto Molteni

Pubblicato il 29 Aprile 2020

Si segnala il caso di risarcimento danni derivante da segnalazione illegittima alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Qual è la posizione della giurisprudenza maggioritaria nei confronti degli istituti di credito e del soggetto danneggiato? Quale il ruolo della difesa della privacy?

Segnalazione illegittima alla Centrale Rischi della Banca d'Italia

La sentenza che in questa sede esaminiamo è stata emessa a conclusione di una causa per risarcimento danni derivanti da segnalazione illegittima alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, promossa da un professionista contro un primario istituto di credito e la causa di merito ha avuto un antecedente cautelare nel ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. con cui il professionista chiedeva al Tribunale di Padova l'immediata cancellazione dell'apposizione a sofferenza del proprio nominativo presso la Centrale Rischi con la dicitura "*credito non contestato*".

BANCA D'ITALIA

Segnalazione illegittima e violazione della privacy

Per il corretto inquadramento della fattispecie nel suo complesso, è anzitutto utile evidenziare che la giurisprudenza maggioritaria non condivide la prima e pregiudiziale difesa che gli istituti di credito, evocati in giudizio con il ricorso d'urgenza, tentano di opporre: **ossia l'inammissibilità di questo rimedio cautelare di portata generale, ancorché residuale**, per la prevalenza del rimedio previsto alle violazioni del codice della privacy, da introdursi con il rito del lavoro secondo quanto disposto dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 150/2011 *(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione).* Questa tesi non può essere condivisibile per una evidente distorsione di prospettiva: il giudice della cautela viene adito non per una contestazione formale nella modalità di raccolta di dati sensibili per l'apposizione a sofferenza (rientrando ciò nelle violazioni del codice della privacy), **bensì per l'assenza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione alla centrale rischi**, indipendentemente dalla modalità di raccolta dei dati.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Infatti, come ha più volte riconosciuto da giurisprudenza:

> *"Allorquando chi agisce per ottenere la sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi si duole non già delle modalità con cui i dati relativi all'insolvenza siano stati raccolti, trasmessi e gestiti, ma semplicemente dell'assenza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione alla centrale rischi, la relati*

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D